



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Gentile cliente,

in data 30.12.2019 è stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019 la Legge 27.12.2019, n. 160 (c.d. "Legge di bilancio 2020" o "Finanziaria 2020").

Di seguito si evidenziano le disposizioni più rilevanti in vigore dall'1.1.2020.

IVA ED ACCISE

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermata anche per l'anno 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta al 10% e dell'aliquota IVA ordinaria al 22%.

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.4.2020, il luogo di prestazione dei servizi di locazione (anche in leasing), noleggio e simili di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell'UE ex art. 7-*quater*, co. 1, lett. e), D.P.R. 633/1972 se viene dimostrata l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Ue.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

A favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

La Finanziaria 2020 ha previsto che dall'1.10.2020 l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

IMU ED IMMOBILI

DEDUCIBILITA' IMU

Con riferimento agli immobili strumentali, l'IMU (IMIS per la Provincia di Trento ed IMI per la Provincia di Bolzano) pagata nel 2019 è deducibile nella misura del 50% ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale.

Per il 2020 e il 2021 la deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Dal 2022 l'IMU / IMIS / IMI relativa agli immobili strumentali sarà deducibile integralmente ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo professionale, ma indeducibile ai fini Irap.

UNIFICAZIONE IMU-TASI

Dal 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) è soppressa, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); resta quindi in vigore la TARI, mentre le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla da un'unica imposta, la nuova IMU.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

La disciplina inerente la nuova IMU ricalca sostanzialmente quella previgente: è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario / titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Sono altresì soggetti passivi IMU: • il genitore assegnatario della casa familiare (a seguito di Provvedimento del Giudice); • il concessionario (in caso di concessione di aree demaniali); • il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

Come in passato, la nuova IMU si applica agli immobili ubicati in Italia (fermo restando quanto disposto in Friuli Venezia Giulia, Province di Trento e Bolzano), con l'esclusione dell'abitazione principale, salvo quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si evidenzia inoltre che:

- non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza;
- è "confermata" l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli:
 - posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - ricadenti in aree montane o di collina;
- è prevista l'esenzione dall'imposta per:
 - i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - gli immobili posseduti e utilizzati da: Enti pubblici / privati diversi dalle società; Trust che non hanno per oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciale;

La finanziaria

organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia;
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali/previdenziali/sanitarie/di ricerca scientifica/didattiche/ricettive/culturali/ricreative e sportive/di religione o di culto/dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime/ alla formazione del clero e di religiosi/a scopi missionari/catechesi/educazione cristiana.

Come in passato, il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6. L'IMU relativa alle parti comuni condominiali va versata dall'amministratore di condominio per conto dei condomini.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal D.L. 34/2019. È prevista l'emanazione di un apposito DM per l'individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione, nonché per l'approvazione del nuovo modello.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È ridotta al 10% l'aliquota della cedolare secca sulle locazioni con contratti a canone concordato.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Non è stata prorogata per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a negozi e botteghe di superficie fino a 600 mq.

La cedolare sulle locazioni commerciali resta quindi applicata limitatamente alle locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e successivi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

Viene innalzata al 26% (prima al 20%) l'imposta sostitutiva che può essere applicata, in luogo della tassazione ordinaria (su richiesta del cedente resa al notaio), sulla plusvalenza che si realizza dalla cessione di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili.

CESSIONE E "SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

Dall'1.1.2020:

- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante *di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali* per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. h), TUIR. In base all'Allegato 1 del DM 26.6.2015, "*per ristrutturazioni importanti di primo livello*" si intende l'intervento che: *oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio*".

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È prorogato al 31.12.2020 il termine ultimo entro il quale devono essere sostenute / pagate le spese relative agli *interventi di riqualificazione energetica* ai fini della detrazione del 65% - 50%. Tale detrazione è confermata anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per gli interventi di *riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali* nonché per gli interventi *finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica* era già stato previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi volti al *recupero del patrimonio edilizio* di cui all'art. 16-bis, co. 1, TUIR, è prorogata, fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, co. 1, lett. i), TUIR su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli

La finanziaria

di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, era già stato previsto il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI"

Confermato anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili". La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di 10.000,00 euro può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'01.01.2019.

"BONUS FACCIATE"

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda, c.d. "bonus facciate", pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020 relative a interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna su edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del DM 2.4.1968 n. 1444.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano, inoltre, tra gli interventi agevolati quelli: • di sola pulitura; • di sola tinteggiatura esterna (sono, quindi, inclusi anche interventi di manutenzione ordinaria).

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008.

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

IRPEF

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni per oneri previste dall'art. 15 TUIR (quali spese veterinarie, spese universitarie, spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede) vengono rimodulate in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione spetta invece per l'intero importo per:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

TRACCIABILITA' DELLE DETRAZIONI

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

Sono escluse da tale disposizione le spese relative all'acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

SPESE VETERINARIE

Con la modifica all'art. 15 TUIR, sono detraibili al 19% le spese veterinarie fino a € 500 (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Il *Decreto 1000 proroghe* (D.L. 162/2019) ha previsto la proroga per il 2020 del c.d. "bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

La finanziaria

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere a:

- redazione e asseverazione della perizia di stima;
- versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

Con riferimento agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile risulta così regolato:

- contratti stipulati fino al 30.6.2020: è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente;
- contratti stipulati dall'1.7.2020: la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato.

Emissione CO2 veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Da 60 g/km a 160 g/km	30%
Da 160 g/km a 190 g/km	40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per il 2021)

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

Dall'1.1.2020 non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro (buoni pasto cartacei) aumentato a 8 euro se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti: ai cantieri edili; ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo; ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/ servizi di ristorazione.

REGIME FORFETARIO

Si restringe la platea dei soggetti interessati all'adozione del regime forfetario dall'1.1.2020: sono introdotte, infatti, una serie di modifiche che riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime. In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite massimo di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite massimo di € 20.000 lordi per il sostenimento di spese per lavoro dipendente (si intende la spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019);
- la conferma dell'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che contemporaneamente all'attività d'impresa, arti o professioni:
 - partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari; ovvero
 - controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- la conferma dell'esclusione dal regime per i soggetti che svolgono l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- la reintroduzione dell'esclusione dal regime per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50 TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti 30.000 euro. La limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro;
- l'introduzione di un regime premiale secondo il quale è ridotto di un anno il termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973 per i soggetti in regime forfetario che optano per l'emissione / ricezione di fattura elettroniche (con obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse / ricevute);
- la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

La finanziaria**ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP**

Confermata l'estensione anche per il 2020 dell'esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti (CD) / imprenditori agricoli professionali (IAP). Si evidenzia che per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP (*) di età inferiore a 40 anni ed (*) iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2020.

BONUS BEBE'

È confermato il riconoscimento dell'assegno a sostegno della natalità anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE	BONUS BEBE'
Pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
Da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
Da € 40.001 annui	€ 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS "ASILO NIDO"

Per i nati dall'1.1.2016 è confermato il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di 1.500 euro a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- 1.500 euro per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a 25.000 euro;
- 1.000 euro per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro.

BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel

2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI BASSO REDDITO

Dal 2020 l'esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti: • di età pari / superiore a 75 anni; • con reddito non superiore a 8.000 euro (compreso quello del coniuge); • non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).

Tale agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

IVIE / IVAFE

A decorrere dal 2020 è prevista l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFA agli enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero. È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione / amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

Con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di pagamenti viene previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici. È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

REDDITO D'IMPRESA E AGEVOLAZIONI**ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE**

È (ri)proposta l'estromissione agevolata degli immobili, strumentali per "natura" e per "destinazione", posseduti al 31.10.2019 da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020 e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% (da versare nella misura del 60% entro il 30.11.2020 ed il rimanente 40% entro il 30.6.2021).

La finanziaria

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Si riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali Ias/lfrs.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. I maggiori valori dei beni vengono riconosciuti ai fini fiscali (IRES e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

Tale maggior valore dei beni (cd. "saldo attivo di rivalutazione") va imputato al capitale o in un'apposita riserva. Anche tale riserva può essere affrancata attraverso il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva IRES / IRAP del 10%.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

RIPRISTINO ACE

E' confermata la soppressione già dal 2019 della tassazione agevolata degli utili reinvestiti ex art. 2, co. 1-8, D.L. 34/2019 (aliquota IRES 15%) ed è ripristinata dal 2019 l'agevolazione ACE con rendimento nozionale pari all'1,3%.

DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziare attività per imposte anticipate cui è applicabile l'art. 2, co. 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, D.L. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.

Periodo imposta	2019	2020	2021	2022 2027	2028 2029
Deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%

È ora confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d'imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese che dall'1.1.2020 e

- fino al 31.12.2020; ovvero
- fino al 30.6.2021 se entro il 31.12.2020 risulta accettato il relativo ordine e siano pagati acconti non inferiori al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017. Sono esclusi gli investimenti in:

- veicoli;
- beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi in gruppi di settori particolari (quali conduttori per imbottigliamento di acque minerali naturali; condotte per produzione e distribuzione di gas naturale, ecc.);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura dell'agevolazione Con riferimento:

- ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento), il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti (*)	Credito d'imposta
Fino a € 2.5 mln	40%
Da € 2.5 mln a € 10 mln	20%

(*) Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

- ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

La finanziaria

- ai beni agevolabili diversi da quelli predetti, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Adempimenti Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. Relativamente agli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA' INNOVATIVE

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.

Per il 2020 è, invece, introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica 4.0; e
- altre attività innovative,

sostenuti da imprese residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato (rimangono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale).

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Risultano agevolabili:

- spese per il personale impiegato per ciascuna attività;
- quote di ammortamento, canoni leasing ed affitto dei beni ed altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività a) e b), ai software utilizzati nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali nel limite massimo complessivo di 1.000.000 euro (solo per l'attività individuata dalla lett. a);
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;
- spese per servizi di consulenza nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi nel limite massimo del 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'attività.

Attività	Credito d'imposta
Ricerca e sviluppo	12% nel limite max di € 3 mln
Innovazione tecnologica	6% nel limite max di € 1,5 mln
Innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica /innovazione digitale 4.0	10% nel limite max di € 1,5 mln
Attività Innovative	6% nel limite max di €1,5 mln

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

La finanziaria

“BONUS FORMAZIONE 4.0”

Il credito d'imposta riconosciuto per le spese di formazione volte all'acquisizione / consolidamento delle competenze tecnologiche del personale dipendente ai sensi del Piano nazionale Impresa 4.0, c.d. “*bonus formazione 4.0*”, (art. 1, co. 46-56, Finanziaria 2018) trova applicazione anche per le spese di formazione sostenute nel 2020. La norma contiene alcune modifiche rispetto alla disciplina vigente nel 2019.

PROROGA SABATINI-TER

Viene rifinanziata la “*Nuova Sabatini*”: confermata un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 per la proga dell'agevolazione, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

È prorogato fino al 31.12.2020 il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi per strutture produttive site in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene previsto uno specifico credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

PROROGA “SPORT BONUS”

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari (c.d. “*Sport bonus*”).

Il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative contenute nel DPCM 30.4.2019.

ESTENSIONE “BONUS EDICOLE” 2020

Il c.d. “*bonus edicole*”, pari a 2.000 euro, a favore degli esercenti:

- attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- attività commerciali non esclusivi (rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l'attività commerciale costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune,

è esteso per il 2020 agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE

In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali connessi ad investimenti “*Industria 4.0*”.

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI

È disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:

- nel limite del 10% del volume d'affari;
- a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici, determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.

SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI

Ai fini della determinazione della quota deducibile per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all'acquisto di terreni.

La finanziaria

OLEOTURISMO

Dall'1.1.2020 alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni in materia di enoturismo (e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo).

REVISIONE WEB TAX

È confermata la revisione della disciplina relativa alla c.d. "web tax", che va applicata dall'1.1.2020 alle imprese che realizzano congiuntamente ricavi complessivi non inferiori a 750 mln di euro e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a 5,5 mln di euro. In particolare, l'imposta, pari al 3%, va applicata sui ricavi realizzati in ciascun anno e va versata entro il 16.2 dell'anno successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione annuale dei servizi tassabili prestati va presentata entro il 31.3 dello stesso anno.

ACCERTAMENTO

CONTRASTO ALL'EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO

È confermato che per le attività di analisi del rischio di evasione l'Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l'Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all'emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. La pseudonimizzazione, nel caso di utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari, *"comporta un trattamento dei dati volto al mascheramento dei dati personali e sensibili al fine di non renderli facilmente e direttamente attribuibili ad un soggetto specifico, senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive"*. Al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, sono state introdotte alcune modifiche al Codice della Privacy e, in particolare, è prevista l'inclusione delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per le quali è disposta la limitazione di specifici diritti dell'interessato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.